REGOLAMENTO (CEE) N. 904/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1979

che rettifica il regolamento (CEE) n. 517/79, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78 per quanto riguarda la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento e taluni prezzi di vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 517/79 della Commissione, del 16 marzo 1979 (3), modifica i regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78 per quanto riguarda la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento e taluni prezzi di vendita;

considerando che da una verifica è emerso un errore nell'allegato del regolamento (CEE) n. 517/79; che occorre pertanto rettificare il regolamento in oggetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 517/79, alla voce «Danmark Tyre P», l'importo di «109,524» è sostituito dall'importo di «109,624».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1979.

Esso si applica a decorrere dal 22 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 69 del 20. 3. 1979, pag. 5.